

## Le operazioni con l'estero

---

I possessori di Partita IVA possono effettuare operazioni internazionali, e cioè acquistare o vendere beni o servizi sia con Paesi appartenenti all'Unione Europea che con Paesi extra UE. Le operazioni che si effettuano con l'estero sono particolari sia per quanto riguarda il regime IVA sia, in alcuni casi, per quanto riguarda il riconoscimento di deducibilità dei costi. In linea generale si può sostenere che le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato e i servizi effettuati in ambito internazionale, sono non imponibili ai fini IVA in Italia, mentre l'introduzione a titolo di acquisto di beni nel territorio dello Stato costituisce un'operazione soggetta ad imposta in Italia.

La normativa italiana ha recepito le direttive comunitarie di armonizzazione delle operazioni tra i Paesi membri dell'Unione Europea; ha così emanato delle norme specifiche che regolano i rapporti economici con gli altri Stati membri.

In particolare, l'[art. 27 D.L. 78/2010](#), in linea con le raccomandazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi IVA, ha subordinato la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. E' stato così previsto l'obbligatorio inserimento nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati agli scambi Intracomunitari (il cosiddetto VIES - VAT Information Exchange System) così tutti i soggetti che operano in ambito comunitario potranno essere facilmente verificati dai committenti, attraverso la consultazione della banca dati VIES dal sito dell'Agenzia delle entrate, al fine di accertarne la soggettività passiva IVA e poter porre in essere operazioni Intra-Ue.

Al fine di garantire una maggiore conformità della disciplina IVA nazionale al dettato comunitario e nell'intento di rendere più celere la procedura d'iscrizione nell'archivio VIES, l'art. 22 del D.Lgs. 175/2014 ha disposto l'immediata inclusione nella banca dati delle partite IVA comunitarie, laddove il contribuente ne faccia richiesta.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, devono ora, ai sensi dell'[art. 35 D.P.R. n. 633 del 1972](#), nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, indicare l'espressa volontà di porre in essere operazioni attive / passive in ambito comunitario. Tale volontà viene espressa compilando il campo "Operazioni Intracomunitarie" del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella "C" del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta.

I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l'inclusione nel Vies all'avvio dell'attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente (se in possesso delle credenziali di accesso ai servizi dell'Agenzia) o tramite intermediari incaricati. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia.

Con le stesse modalità previste per l'inclusione nel Vies va comunicata, eventualmente, la volontà di essere cancellati dalla banca dati. Tale esclusione può avvenire anche d'Ufficio, previo invio di

apposita comunicazione all'interessato, nel caso in cui il contribuente non abbia presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi.

Parlando di operazioni con l'estero è opportuno quindi distinguere tra:

- operazioni intracomunitarie;
- importazioni;
- esportazioni.

#### **Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza**

- [D.L. 13 maggio 2010 n.78 art.27](#)

#### **Norme Correlate**

- [Art. 35 DPR IVA 633/72](#)